

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ALOI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

per quali motivi non sia stato ad oggi definito il ricorso presentato dalla signora Carmela Costantino, nata il 6 febbraio 1928 a Gallina di Reggio Calabria, ricorso riguardante la pensione di invalidità della stessa signora Costantino, la quale, sottoposta a visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità da parte della competente Commissione della Usl n. II di Reggio Calabria in data 6 febbraio 1996, si trova in uno stato di precarietà di salute, per cui, anche per l'età avanzata, attende di vedere definita la propria pratica di pensione. (4-15771)

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Siremar (Sicilia regionale marittima spa), con nota 31 ottobre 1997, (protocollo n. 840 del 1997, ha comunicato al ministero dei trasporti e della navigazione una richiesta di modifica del piano quinquennale 1995-1999;

dall'analisi di tale richiesta risulta l'intenzione di sostituire il porto capolinea di Porto Empedocle con Mazara del Vallo, per l'effettuazione dei collegamenti con le isole Pelagie creando la linea Mazara-Linosa-Lampedusa-Pantelleria-Mazara;

la proposta della soppressione di Porto Empedocle non è assolutamente accettabile né sul piano operativo, né sul piano economico, poiché emarginerebbe Porto Empedocle da qualsiasi piano di sviluppo socio-economico;

il comportamento della Siremar nei confronti dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle è ingiusto ed incom-

prendibile, essendosi detta amministrazione prodigata oltremodo per venire incontro alle esigenze della stessa società e per facilitare i collegamenti marittimi con le isole Pelagie;

la soppressione di Porto Empedocle provocherebbe notevoli disagi di carattere sociale creando una serie di difficoltà agli abitanti delle isole Pelagie i quali fanno capo ad Agrigento per il disbrigo di ogni pratica burocratica; lo stesso dicasi di talune pratiche scolastiche in riferimento ad istituti di scuola superiore che dipendono dalle sedi centrali ad Agrigento;

di notevole entità sarebbe anche il disagio economico in quanto verrebbero fortemente penalizzati i commercianti empedoclini e della provincia che quotidianamente si recano nelle isole Pelagie per rifornirsi riuscendo nell'arco della giornata ad andare, effettuare le operazioni di carico, e ripartire;

anche il turismo provinciale risentirebbe sicuramente della variazione di linea per le Pelagie, in quanto molti turisti diretti alle isole si fermano a visitare la valle dei Templi o viceversa;

una provincia come quella di Agrigento necessita di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e l'incremento di quelle poche attività esistenti, non certo da soppressione delle stesse;

sarebbe auspicabile far fronte alla concorrenza delle tariffe aeree migliorando il servizio ed offrendo agli utenti maggiori opportunità di collegamento istituendo linee veloci e utilizzando specie in estate gli aliscafi ed istituendo anche delle minicrociere;

infine Porto Empedocle, come struttura di 1^a classe, 2^a categoria, quindi di interesse nazionale, possiede tutti i requisiti per continuare ad effettuare i collegamenti con le isole Pelagie —:

se, vagliando la situazione sopra descritta, non ritenga doveroso e ineluttabile respingere la proposta avanzata dalla Sicilia Regionale Marittima spa. (4-15772)

FOTI. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo (n. 4-02535 del 26 luglio 1996) l'interrogante ebbe ad evidenziare il fatto che numerose ordinanze ingiunzione, relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni a norme igienico-sanitarie, non risultavano essere state emesse con conseguente grave danno economico per la Ausl di Piacenza e che la prescrizione del diritto all'esazione era conseguenza di una vera e propria « guerra tra uffici » scoppiata all'interno del comune di Piacenza;

con nota del 21 gennaio 1998 l'Ambito servizi alle imprese e tutela del consumatore del comune di Piacenza chiedeva che, entro il 23 gennaio 1998, l'Ambito servizi alla qualità della vita urbana provvedesse, anche a mezzo di ispettori della polizia municipale, alla redazione dei processi verbali di constatazione e contestazione nei confronti di alcuni operatori commerciali, dal predetto Ambito individuati, che non avevano corrisposto al comune di Piacenza la tassa di concessione comunale — dovuta a titolo di rinnovo, per l'anno 1995, dell'autorizzazione amministrativa per la vendita in sede fissa e dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste — prevista dall'articolo 1, n. 84 tariffa del decreto ministeriale 29 novembre 1978, in relazione all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3;

in relazione anche al ristretto lasso di tempo a disposizione l'Ambito servizi alla qualità della vita urbana redigeva n. 23 moduli di constatazione e contestazione, previ accertamenti da parte del personale della polizia municipale di Piacenza — nucleo commercio: Detta verbalizzazione era dovuta esclusivamente al fatto che, al momento del controllo, gli operatori commerciali non erano in grado di esibire la ricevuta di pagamento della predetta tassa

di concessione comunale. Altri n. 21 accertamenti davano esito negativo in quanto i locali controllati risultavano ora occupati da altre attività e/o persone, ora inutilizzati, e — comunque — senza che presso gli stessi risultassero in attività quegli operatori indicati nella citata nota dell'Ambito servizi alle imprese e tutela del consumatore;

risulta all'interrogante che, da oltre dieci anni, il comune di Piacenza, tramite gli uffici preposti, abbia ommesso di verificare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale sopra indicata, con grave pregiudizio per le casse dell'ente ed in ragione del quale è ipotizzabile un mancato introito per l'ente di centinaia di milioni;

a ciò si aggiunga il fatto che il mancato pagamento della tassa in questione comporta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, sia l'applicazione della pena pecuniaria prevista da due a sei volte la tassa evasa, sia la trasmissione degli atti alla direzione generale delle entrate (nel caso di specie la sezione di Piacenza) competente all'irrogazione della pena pecuniaria di cui sopra —:

se, in ordine ai fatti prospettati, risulti che la procura generale presso la Corte dei conti, competente per territorio, abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dal comune di Piacenza, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili;

se sulla questione risultino altresì aperte indagini amministrative, e/o penali, e in caso affermativo, quale ne sia lo stato e l'eventuale esito. (4-15773)

GAMBALE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si è appreso che in questi giorni la cooperativa edilizia « Prima casa », con

sede in Melito (Napoli) alla via Circumvallazione esterna 20/A, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Napoli;

a tre anni dai pagamenti effettuati per acquistare gli appartamenti numerosi soci non hanno potuto procedere al perfezionamento della compravendita con la stipula dei rogiti notarili poiché la cooperativa non ha estinto, come si era obbligata a fare avendo ricevuto il denaro dai soci, i mutui accesi sulle proprietà di questi;

l'Istituto bancario San Paolo di Torino, erogatore del mutuo, pretende la restituzione del finanziamento, sicché le numerose famiglie, che in alcuni casi hanno già pagato ben oltre 200 milioni, corrono il rischio di veder messo all'asta l'immobile nel quale vivono, che costituisce l'unica loro possibilità abitativa essendo stato pagato con tutti i risparmi faticosamente accantonati in anni di sacrifici;

da soci come il signor Alfredo Marino, la cooperativa ha preteso addirittura un prezzo maggiore, in quanto egli sarebbe subentrato a un socio recesso e in quanto gli sarebbe stato venduto anche il terrazzo, risultato poi non cedibile perché di proprietà condominiale;

non risulta, nel corso degli anni, essere stata convocata alcuna assemblea dei soci da parte del presidente della cooperativa, Giuseppe Fieramonti, che di fatto, da alcuni mesi è irreperibile;

alcuni soci lo hanno denunciato per truffa e sono in corso le indagini da parte della procura della Repubblica di Napoli -:

quali atti di loro competenza ritengono di adottare, con l'urgenza che il caso richiede, a tutela delle famiglie vittime della situazione descritta che corrono il rischio di perdere la propria casa pagata con il frutto di anni di sacrifici;

se sia possibile disporre un'indagine amministrativa per accertare i fatti anche al fine di far sì che in futuro non abbiano a verificarsi fatti analoghi. (4-15774)

PECORARO SCANIO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

il presidente della Assobeton, Associazione nazionale industrie manifatti in calcestruzzo, con propria nota dell'11 febbraio 1998, ha messo a conoscenza dell'interrogante di una seria problematica relativa all'uso di tubazioni in ghisa per la realizzazione di opere idriche, in alternativa a quelle in cemento armato;

se a prima vista la materia potrebbe sembrare eccessivamente di parte o forse una sollecitazione in favore dei prodotti in cemento armato per pura riserva di settore, è invece opportuno evidenziare che così non è, e che anzi si tratta di un problema molto più complesso e denso di considerazioni di assoluta rilevanza;

dalla nota si evince che il comparto industriale interessato dalla produzione di elementi tubolari in cemento armato pre-compresso, impiegati nella realizzazione di opere idriche in pressione, sia irrigue che potabili, comprende in Italia otto stabilimenti di produzione di cui quattro ubicati in Puglia, tre in Sardegna ed uno in Sicilia e che la grave situazione di incertezza operativa in cui da oltre tre anni si dibatte il mondo degli appalti pubblici, ha coinvolto in particolar modo il settore delle opere di adduzione idrica nelle quali è previsto appunto l'impiego di detti tubi, dando così luogo alla chiusura delle fabbriche ed alla conseguente messa in mobilità del personale addetto che, per i predetti stabilimenti, si aggira intorno alle 1.600 unità (senza contare il cospicuo indotto);

la nota evidenzia altresì che quando, finalmente, questa preoccupante situazione ha cominciato a dare sia pur leggeri segni di miglioramento grazie ad alcuni sintomi di significativa ripresa nel settore degli appalti di opere idriche (v. Avvio del Programma Operativo Risorse Idriche che si inquadra nel QCS 94/99), si è cominciata a manifestare, in forma pericolosa e, a parere della scrivente, tecnicamente ingiustificata, la tendenza di taluni Organi Istituzionali

tuzionali e di talune Amministrazioni appaltanti, a privilegiare, anche in dispregio alle doverose valutazioni di convenienza economica, l'impiego di materiale tubolare metallico, soprattutto in ghisa, prodotto quest'ultimo per i diametri interessati, esclusivamente all'estero, con conseguenti notevoli danni per l'Erario e per l'economia nazionale in genere. Si sta così impotentemente assistendo ad una pericolosa campagna nazionale di favoreggiamento dell'importazione di tubi in ghisa di medio-grande diametro dall'estero. Nel contempo importanti realtà produttive nazionali, più che in grado di soddisfare le esigenze prestazionali di progetto, in termini sia di competitività economica sia di durabilità (esperienze mondiali dimostrano che opere realizzate con condotte in c.a.p. hanno durabilità assai superiore di quelle realizzate con condotte in ghisa), vengono lasciate inoperose con oltre un migliaio di persone in mobilità o cassintegrate, per di più in aree ad elevato indice di disoccupazione;

per una più puntuale messa a fuoco di questa preoccupante situazione, la nota cita qualche esempio, fra i più attuali, particolarmente significativo: Costruzione dell'impianto irriguo tra Palidoro e S. Severa, V lotto; concess. Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, Roma (circa 10 km di tubi DN 1600 mm in c.a.), all'esame della 2^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP che ha fatto richiesta di sostituzione dei tubi in c.a. con tubi in ghisa; Completamento ristrutturazione impianto irriguo del Metaponto; concess. Consorzio di Bonifica del Bradano e Metaponto, Matera (oltre 10 km di tubi DN 2000 mm in acciaio), in istruttoria per la gara d'appalto; Nuovo Acquedotto di Cagliari; concess. Ente Autonomo del Flumendosa, Cagliari (circa 25 km di tubi DN 1600 mm in ghisa), in corso di affidamento; Sifone Leccese, 2° lotto; concess. E.A.A.P. di Bari (38 km di tubi DN 1000-1200 mm in acciaio), già appaltato;

per le ragioni esposte l'associazione è stata costretta a rivolgere, nell'interesse dei propri associati produttori di detti manu-

fatti tubolari, istanza alle autorità competenti affinché siano impartite agli organi istituzionali interessati (in particolare la 2^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici - presidente Datei) ed alle amministrazioni appaltanti (regioni, consorzi di bonifica, E.A.A.P., E.A.F., eccetera, con particolare riguardo alla Sardegna), precise e determinate disposizioni perché, nei progetti idrici ove è previsto l'impiego di tubazioni soprattutto di diametri da 1000 mm in su, venga privilegiato, salvo casi di provata inidoneità tecnico-prestazionale, il materiale tubolare in cemento armato prodotto dell'industria nazionale; ovvero che venga data la possibilità, in sede di gara di appalto, di offrire a parità di ogni altra condizione tecnica, materiale alternativo a quello metallico oltre che economicamente competitivo -:

se non intenda accogliere le richieste avanzate dalla Assobeton;

quali ulteriori provvedimenti intenda adottare per affrontare in modo più organico le problematiche legate all'uso di materiali tecnologicamente idonei nelle opere idriche, anche in considerazione dei possibili vantaggi che i manufatti in calcestruzzo potrebbero arrecare in termini di costi-benefici e di rispetto dell'ambiente.

(4-15775)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 3209 del 16 ottobre 1996 il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, ha assolto il signor D'Ottavi Paolo, ex sindaco di Trevi nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c), legge n. 47 del 1985, I *quinquies*, legge n. 431 del 1985, 734 codice penale e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la Cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero della procura

circondariale presso la pretura di Frosinone ha appellato la sentenza di cui sopra;

all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla corte d'appello di Roma, III sezione penale, cui è stata assegnata la suddetta causa penale di secondo grado, iscritta al n. 2354/97, la procura generale presso la corte d'appello di Roma ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero senza addurre alcuna, sia pur minima, giustificazione;

la rinuncia all'appello, quale esercizio di un potere discrezionale dell'ufficio del pubblico ministero per la sua eccezionalità, andrebbe sorretto da ampia motivazione, là dove, come nel caso di specie, la sentenza impugnata si prestava a numerose e gravi censure, esplicitate sia nei motivi dell'appello proposto dalla procura circondariale di Frosinone, sia nella richiesta motivata di impugnazione rimessa dalla parte civile Legambiente Lazio all'ufficio del pubblico ministero —

se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di disporre apposita indagine ispettiva al fine di verificare se, nel caso concreto oggetto della presente interrogazione, il potere di rinuncia all'appello sia stato correttamente e adeguatamente motivato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma e quali e quanti siano i casi di rinuncia all'appello da parte della procura generale presso la corte d'appello di Roma, nell'anno giudiziario 1997.

(4-15776)

BACCINI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazioni n. 5-00325 del 23 luglio 1996, n. 4-06449 del 9 gennaio 1997, n. 4-07812 del 25 febbraio 1997, sono stati evidenziati aspetti di rilevante gravità concernenti la gestione della concessione di costruzione con fondi pubblici del potenziamento dell'aeroporto di Milano Malpensa affidata alla Sea spa attualmente al vaglio della magistratura e di una commissione di indagine ministeriale;

la Sea Spa gestisce un traffico passeggeri nazionali ed internazionali complessivamente pari a circa 15 milioni all'anno tra gli aeroporti di Linate e Malpensa, con un fatturato annuo di circa 660 miliardi, un utile ante imposte di 147 miliardi ed un utile netto di 61 miliardi (bilancio 1996);

la medesima società, consorziata con altre imprese, si è recentemente aggiudicata una gara internazionale per la gestione di 33 aeroporti argentini, interessati da un traffico totale di circa 15 milioni di passeggeri all'anno impegnandosi, per la propria quota di partecipazione, a corrispondere allo Stato dell'Argentina un canone concessorio annuo pari a circa 90 miliardi di lire italiane su un totale di 300 ed a finanziare un programma di sviluppo per ulteriori 1200 miliardi, su un totale di 4000, concentrati nei primi anni di gestione;

i ministeri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, in applicazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, debbono ancora fissare il canone per le gestioni aeroportuali nazionali, interessate da un traffico complessivo di 60 milioni di passeggeri all'anno, quindi quadruplo di quello argentino, che, in sede propositiva, risulterebbe incidere per la Sea spa per circa 25 miliardi annui, equivalenti a circa 1600 lire circa per passeggero trattato, contro le 20.000 che la stessa Sea Spa pagherà con i propri associati all'Argentina, oltre ai finanziamenti per le opere;

secondo l'attuale accordo di programma Stato-Sea Spa, stipulato nel 1995, il primo partecipa al programma di sviluppo « Malpensa 2000 » per circa 1000 miliardi e la seconda per circa 600 miliardi, da spendersi entro l'anno 2000;

secondo recenti autorevoli notizie stampa, quale in particolare l'edizione europea di *Business week*, numero 29 dicembre 1997-5 gennaio 1998, pagina 27, che non risulta finora smentita, esisterebbero inquietanti retroscena alla gara d'appalto

argentina, gestita, da quanto riportato, da personaggi di vertice della mafia locale —:

se l'investimento fatto in Argentina sia compatibile con gli impegni che la Sea Spa ha già assunto con lo Stato per lo sviluppo delle infrastrutture ed il traffico nazionale, nonché con i livelli delle tariffe pagate da vettori aerei, passeggeri ed altri utenti degli aeroporti milanesi che la stessa Sea Spa esige in qualità di concessionari di pubblici beni e di pubblici servizi dietro approvazione del ministero dei trasporti e della navigazione;

se l'operazione non tenda a risolversi, in definitiva, in elusione di imposte a danno dell'utenza del trasporto aereo e della collettività con la perdita di importanti risorse economiche, mantenendosi, per contro, livelli di costi dei servizi aeroportuali evidentemente eccessivi;

quali siano i vincoli convenzionali che il ministero dei trasporti e della navigazione pone, nel pubblico interesse, ai concessionari di gestioni aeroportuali per la destinazione degli utili di gestione;

se non si ritenga necessario provvedere ad una rideterminazione su diversa base sia dei canoni di concessione degli aeroporti nazionali e delle tariffe dei servizi aeroportuali, sia, in generale, dei criteri di scelta dei concessionari, ricorrendo a gare ad evidenza pubblica, peraltro prescritte dalle norme comunitarie. (4-15777)

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i portatori di *handicap* sono esonerati dal pagamento della tassa di circolazione stradale;

il sindaco del comune di Verretto (Pavia), Emilio Garbagna, affetto da poliomielite all'arto inferiore, per ottenere tale esonero si è visto richiedere dall'Intendenza di finanza una ulteriore certificazione del suo *handicap*, nonostante la sua condizione fisica fosse già attestata nella

carta di circolazione, nella prescrizione della commissione medica locale di Pavia, nell'annotazione sulla patente di guida e nell'attestato rilasciato dalla commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile di Voghera, ovvero tutti documenti validi rilasciati da organi della pubblica amministrazione;

anche altri portatori di *handicap* si sono visti rivolgere analoga richiesta per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa di circolazione;

tale procedura appare come un insulto nei confronti dei portatori di *handicap* costretti all'ennesimo umiliante controllo del loro stato fisico, senza contare le perdite di tempo cui vengono sottoposti tra visite, controlli, riproduzione di documenti e passaggi nei vari uffici —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

in base a quali disposizioni sia adottata la procedura di chiedere ai portatori di *handicap*, già in possesso di attestazioni circa il loro stato fisico, una ulteriore certificazione secondo un comportamento che appare, oltre che irrazionale e illogico, oltremodo punitivo nei confronti di soggetti svantaggiati;

se ritengano degno di un paese civile costringere soggetti che, anche tramite il personale impegno nelle istituzioni o in attività socialmente utili, riescono a superare il loro *handicap* a ulteriori visite come se l'amministrazione finanziaria non si fidasse degli attestati rilasciati da altri settori della pubblica amministrazione. (4-15778)

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

dall'8 agosto 1996, data in cui il Cipe ha impegnato il Ministro per le risorse agricole a presentare l'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero, non si hanno notizie, sulle misure che il Governo intende adottare per ridare competitività al settore,

ed il Cipe è stato costretto a prorogare per un anno il piano in scadenza nel giugno 1997;

la progressiva riduzione degli aiuti comunitari al settore agricolo, pur potendo essere contrastata in sede negoziale, appare ormai come un processo inarrestabile;

la sopravvivenza della bieticoltura e dell'industria saccarifera nazionali dipende pertanto dalla possibilità di colmare rapidamente il divario che le separa dalla concorrenza europea —:

a che punto è giunta la predisposizione dell'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero;

se siano state sentite le rappresentanze dei bieticoltori e dei trasformatori;

se e come siano state definite le linee guida del piano. In particolare:

a) se siano previste nuove chiusure di zuccherifici per concentrare la produzione (in tal caso, quali misure intenda adottare il Governo per salvaguardare le produzioni agricole e l'occupazione industriale nelle zone interessate);

b) se siano previste nuove agevolazioni finanziarie per l'ammodernamento ed il potenziamento degli zuccherifici, come richiesto dal presidente della Assozucchero, compresa l'aggiunta di impianti per migliorare la resa in zucchero;

c) se la bieticoltura nazionale sia ancora suscettibile di miglioramenti tali da assicurare, attraverso il conseguimento di economie di gestione, la salvaguardia del margine agricolo in un regime di aiuti decrescente, e se il piano preveda interventi pubblici a questo scopo;

quali interventi si intendano effettuare per la valorizzazione della bieticoltura meridionale. (4-15779)

MORONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 390 del 1992 e il decreto-legge n. 362 del 1997 sono stati

stanziati i fondi per l'accoglienza dei profughi della ex Jugoslavia, ammontanti complessivamente a lire 150.000.000.000;

da più parti si apprende che la legge n. 390 sarebbe rimasta sostanzialmente inapplicata per i due anni successivi alla sua promulgazione e risulta che solo poche amministrazioni locali (tra le quali Bologna, Firenze, Venezia, Torino, Trieste) abbiano eseguito il censimento dei profughi così come richiesto dalla legge, richiedendo poi i fondi necessari;

a quanto risulta da stime ufficiose solo un'esigua parte dei 125 miliardi stanziati in forza della legge n. 390 è stata effettivamente utilizzata: di fatto, gli sfollati della ex Jugoslavia avrebbero vissuto per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge senza alcuna assistenza e solo successivamente una parte di loro ha goduto dei benefici previsti (per la città di Firenze si è trattato di circa 260 persone);

a fronte del fatto che il più recente decreto-legge disponeva ulteriori finanziamenti quale contributo conclusivo rispetto alle precedenti operazioni di accoglienza dei profughi avviate con la legge n. 390, che risultano in alcuni casi mai iniziate;

se non ritenga opportuno accertare la veridicità delle notizie diffuse, e inoltre, se non intenda prendere provvedimenti al fine di ottenere un preciso rendiconto della gestione dei fondi stanziati, in merito alla loro destinazione ed entità. (4-15780)

RUSSO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recita all'articolo 15: «Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni ed alle province. Le modalità relative

vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie »;

la ferrovia circumvesuviana (Napoli) nella tratta Casalnuovo-Scisciano di qui a qualche giorno dismetterà il suo letto storico per utilizzare il tracciato del nuovo raddoppio per lo più su piloni aerei;

tale nuovo tracciato è stato realizzato con finanziamento ai sensi della legge n. 219 del 1980 *post* terremoto;

tale nuovo tracciato è stato a lungo e giustamente contestato dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali;

il commissario straordinario, istituito ai sensi della legge n. 219, assunse a quell'epoca formale impegno con le amministrazioni che il tracciato dismesso e le strutture connesse sarebbero state trasferite ai comuni senza oneri;

oggi viceversa non solo si pretendono danari, ma anche non si garantiscono gratuitamente i servizi navette centri urbani - nuove stazioni;

l'avvio così promesso del nuovo tracciato ingenera un reale enorme disagio;

addirittura scompare, soppressa, una storica stazione nel comune di Maglianella;

il rischio di gravi tensioni sociali è evidentissimo —:

quali misure si ritenga assumere per trasferire le aree dismesse gratuitamente, così come promesso ai comuni;

quali misure si ritenga assumere per garantire adeguati servizi di trasporto per e da i centri urbani ormai lontani dalle nuove stazioni più o meno aree;

quali urgenti iniziative saranno assunte per garantire il diritto al trasporto a tutti i cittadini dell'area napoletana in modo eguale;

quali iniziative saranno urgentemente prese per evitare l'innescarsi di un pericoloso disagio che potrebbe sfociare in disordini pubblici. (4-15781)

MASTROLUCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se debba ritenersi tuttora in vigore la disciplina relativa alla corresponsione di somme *una tantum* in favore dei componenti i gruppi ormeggiatori, in possesso dei richiesti requisiti, di cui al punto F della circolare 4 gennaio 1948, n. 71 del ministero della marina mercantile — direzione generale del demanio marittimo e dei porti — avente ad oggetto: « gruppi ormeggiatori e barcaioi — direttive per l'estensione della legge 29 maggio 1982, n. 297. Fondo spese generali: trattamento dei dipendenti dei gruppi, indumenti di lavoro, spese per mezzi nautici »;

se la disciplina di cui innanzi abbia subito modifiche, quale sia l'attuale disciplina. (4-15782)

MASTROLUCA, ROTUNDO, STANISCI, ROSSIELLO, ABATERUSSO e BONITO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da più parti vengono segnalati intralci di vario tipo nell'attuazione del provvedimento noto come borse-lavoro, previsto dal pacchetto Treu;

concepito come utile occasione per avvicinare al lavoro centomila giovani disoccupati del Mezzogiorno, favorendone una prima esperienza lavorativa ed un percorso di formazione professionale senza aggravii per le aziende, tale importante strumento può essere sminuito se non è accompagnato da procedure attuative flessibili, insieme a doverosi controlli;

in molte province pugliesi una interpretazione restrittiva ha impedito l'avvio di centinaia e centinaia di borse-lavoro;

infatti molte aziende, pur avendo ricevuto l'assegnazione di borse-lavoro e incontrando grandi difficoltà nel reperire i giovani da avviare, hanno comunicato l'avvio con pochi giorni di ritardo dalla scadenza prefissata, ricevendo dall'Inps rispo-

sta negativa per l'utilizzo dei giovani indicati, con la conseguenza della perdita di almeno 1.500-2.000 borse-lavoro;

inoltre giovani e organizzazioni sindacali denunciano che in numerosi casi vi sono lavoratori che vengono utilizzati per molte più ore di quelle previste, e che non viene ancora svolta l'attività di formazione in Puglia;

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire l'utilizzo delle borse-lavoro a quelle aziende che, pur avendo ricevuto l'assegnazione, non hanno potuto di fatto avviarle perché il termine fissato del 31 gennaio 1998 è stato considerato in modo perentorio;

quali disposizioni vorrà dare perché siano intensificati i controlli da parte degli organismi preposti, al fine di mantenere il rapporto di lavoro nelle previsioni della legge. (4-15783)

LAMACCHIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la circolare del ministero dell'interno 15 novembre 1997, n. 559/C145114.10089.D(7), in materia di tariffe per le prestazioni di vigilanza privata, viene annullato, a decorrere dal 1° luglio 1998, il potere dei prefetti di emanare decreti per la determinazione dei costi minimi dei servizi di vigilanza, limitando la facoltà prefettizia di controllo all'approvazione delle tariffe di ogni singolo Istituto, senza entrare nel merito dell'ammontare delle tariffe proposte, ai sensi dell'articolo 257 del regio decreto n. 635 del 1940;

la suddetta circolare ministeriale pone quindi il settore nella condizione di « libera concorrenza » e ciò in conformità al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

gli istituti di vigilanza privati sono da considerarsi veri e propri organismi ausiliari della polizia, dal momento che la licenza per tale attività è una licenza di polizia, le guardie dipendenti dagli Istituti sono sottoposte al controllo e alle prescri-

zioni dei rispettivi questori competenti per provincia, tale personale operativo veste l'uniforme, è armato, radiocollegato ed adempie a funzioni integrative di polizia vigilando beni pubblici e privati;

i suddetti istituti e gli agenti che li compongono sono regolati da leggi speciali facenti capo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed al relativo regolamento di esecuzione;

sulla base di quanto sopra riportato, poiché gli istituti di vigilanza non possono essere considerati alla stregua di usuali organizzazioni commerciali, non sembra opportuno porre il comparto vigilanza in regime di libera concorrenza, in quanto risulterebbe una disfunzione del mercato, perché Istituti in fase di organizzazione iniziale tenterebbero di conquistare spazi ad Istituti ormai consolidati (circa 700 sul territorio nazionale) e con alle dipendenze migliaia di addetti, che quindi potrebbero perdere il posto di lavoro;

il ministero dell'interno, con circolari precedenti e fino a quella del 21 novembre 1991, aveva suggerito ai prefetti di attivare commissioni provinciali formate da membri Inps, Inail, Cciaa, eccetera, allo scopo di individuare i costi minimi puri da imporre quale tariffa, quale risultanza di un'analisi dei costi retributivi, oneri fiscali ed assicurativi, e che tali commissioni hanno operato bene per tredici anni, dando la possibilità ai prefetti di emettere le tariffe minime per i servizi di vigilanza alle quali ogni Istituto doveva uniformarsi;

tale *modus operandi* fino all'emanazione della citata circolare 559/C145114.10089.D(7) ha limitato e quasi azzerato i fenomeni preesistenti di concorrenza sleale, arginando evasioni fiscali e contributive da parte degli istituti di vigilanza che, pur di avere in affidamento i servizi, offrivano costi al di sotto di quelli di gestione, con conseguenze quali il mancato pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, la caduta della professionalità, il mancato addestramento del personale;

contrariamente a quanto asserito dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza i costi minimi per la vigilanza decretati annualmente dai prefetti non ingessavano e non ingessano di fatto alcun tipo di leale concorrenza, avendo gli enti appaltanti dello Stato, parastato, enti pubblici e privati, la possibilità di indire gare stabilendo parametri atti ad evidenziare la migliore qualità operativa e l'organizzazione tra gli Istituti offerenti al fine di scegliere l'istituto aggiudicatario —:

se non ritenga opportuno restituire ai prefetti il potere di emanare decreti con cui stabiliscono le tariffe minime di vigilanza, al fine di evitare una concorrenza sleale nel comparto vigilanza e quelle anomalie e disfunzioni del mercato che possono determinare elusioni previdenziali o fiscali;

se non ritenga utile provvedere ad un serio riordino della normativa concernente il delicatissimo settore della vigilanza, dal momento che le attuali leggi e regolamenti risultano ormai obsoleti. (4-15784)

RUSSO e CESARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori stagionali dell'autostrada Napoli-Salerno, della tangenziale di Napoli, e del sesto tronco autostradale, sono in agitazione permanente;

i suddetti lavoratori lamentano di essere sperequati e progressivamente del tutto espulsi da ogni attività di lavoro dopo anni di promesse vane e di serio impegno esercitato sempre nell'interesse delle aziende e degli utenti;

molti di questi lavoratori stagionali hanno superato i quaranta anni;

sono stati utilizzati nel 1997 sull'autostrada Napoli-Salerno, sulla tangenziale di Napoli e sul sesto tronco autostradale, rispettivamente 140 mila, 150 mila e 100 mila ore di lavoro straordinario;

il rapporto al 1997 tra dipendenti fissi e stagionali è sull'autostrada Napoli-Salerno, sulla tangenziale di Napoli e sul sesto tronco autostradale rispettivamente di 232 a 154, di 332 a 105 e di 457 a 146 —:

quali concrete iniziative saranno assunte per garantire il lavoro a questi operosi lavoratori altrimenti collocati inopinatamente e volontariamente sul lastrico;

quali concrete iniziative saranno assunte per garantire, in questo settore, un incremento occupazionale nel Mezzogiorno d'Italia, pur nel rispetto delle innovazioni tecnologiche;

quali urgenti misure si intendano adottare per indurre le Società Autostrade Meridionali, Tangenziale di Napoli, ed Autostrade Spa ad una seria trattativa con i suddetti lavoratori stagionali che potrebbero per le singole professionalità acquisite essere utilizzati anche con qualifiche diverse da quelle esattoriali. (4-15785)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 di parte economica biennio 1996-1997 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'area separata della dirigenza universitaria 1994-1996 assegna alle singole amministrazioni universitarie il compito di determinare la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle loro funzioni di direzione e coordinamento di strutture dirigenziali;

all'università « La Sapienza » di Roma, malgrado il contratto collettivo nazionale dei lavoratori sia scaduto da circa due mesi, la retribuzione predetta non è stata ancora corrisposta, se non nella misura minima prevista dal citato articolo 5, e ciò sostanzialmente, per consentire il mantenimento dei livelli retributivi maturati *ante* contratto, evitando di concretizzare una improponibile quanto illegittima *reformatio in peius*;

la norma richiamata ha invece trovato piena e tempestiva applicazione negli altri atenei, con l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura massima prevista;

quali azioni di sua competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per evitare che abbiano a verificarsi comportamenti quali quello richiamato dell'università « La Sapienza » che, di fatto, concretizza, come finora ha concretizzato, una ingiusta discriminazione retributiva a danno dei dirigenti del maggiore ateneo d'Europa, le cui funzioni dirigenziali non si può ipotizzare siano di minore rilevanza di quelle dei colleghi in servizio presso le più piccole sedi universitarie. (4-15786)

PITTELLA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero per le politiche agricole, ha costruito l'impianto di trasformazione dell'uva e lavorazione dei vini a Barile (Potenza) ed ha in seguito affidato la struttura al Consorzio viticoltori associati del Vulture con sede a Barile (Potenza), mediante convenzione prot. 6080 del 27 ottobre 1981;

con nota n. 8511 del 2 agosto 1982, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dottor Antonio Todaro a rappresentare il ministero in seno al collegio sindacale del Consorzio viticoltori associati del Vulture;

il dottor Antonio Todaro, essendo stato collocato a riposo, non ricopre più incarichi funzionali —:

se ritenga, a questo punto, possano esistere i termini per una revoca del mandato ministeriale per il dottor Todaro e la nomina di un sostituto. (4-15787)

ALEMANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Domenico De Angelis, dipendente dell'Enel di Ascoli Piceno e dirigente sindacale della Ugl è ormai dal 1985 che viene fatto oggetto di soprusi e di un palese atteggiamento illiberale e persecutorio;

nel 1985, avendo regolarmente vinto un concorso interno per categoria superiore, ha dovuto adottare, per la realizzazione dei propri diritti, azioni legali nei confronti dell'Enel che tentava di assegnare il suo posto ad un concorrente che lo seguiva in graduatoria;

nel 1986 a seguito di una ristrutturazione al signor De Angelis viene negato il posto di Strumentazione-Regolazione e automazione di Gruppi Impianti Rete;

nonostante il ricorso alla magistratura, e tre sentenze favorevoli, della Pretura nel 1958, del Tribunale nel 1991 e della Cassazione nel 1994, l'Enel ha sempre contravvenuto le sentenze non dando mai corso alla loro esecutività;

nel 1994 l'azienda in questione nega le cure termali in conto malattia, nonostante il ricorso al Pretore da parte del De Angelis ed il relativo accoglimento;

nel 1995 l'Enel espleta la scelta del personale per il posto di Aiuto Capoturno di teleconduzione non tenendo in nessun conto la legittima istanza del De Angelis ad avere assegnato quel posto, che presenta nuovo ricorso alla Pretura;

il 4 novembre 1997 il Pretore, dottor Falco, emette sentenza in cui si dichiara « Al ricorrente De Angelis Domenico compete il diritto alla assegnazione del posto di lavoro inerente le funzioni di Aiuto Capoturno di posto di teleconduzione categoria *bis* presso Cot Rosara e condanna l'Enel ad effettuare e rendere operativa la predetta assegnazione in favore del ricorrente, ad erogare il relativo trattamento economico a far data dall'epoca di spettanza del diritto. Condanna l'Enel convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente

che liquida nelle complessive lire 3.500.000 » -;

quali azioni intenda intraprendere nei confronti dell'azienda Enel;

se il Presidente dell'Enel Chicco Testa sia a conoscenza della conduzione antidemocratica tenuta dai suoi dirigenti locali;

per quale motivo l'Enel disattende il dispositivo e la relativa sentenza notificata;

per quale motivo, nonostante la sentenza espressa dal Pretore, la stessa abbia comunicato al De Angelis che il posto non gli sarà assegnato. (4-15788)

CARUANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

molti cittadini della provincia di Ragusa, Catania e Siracusa hanno ricevuto cartelle e bollettini di pagamento per omesso versamento Irper e Ilor dovute sui redditi 1991;

è stato subito rilevato un evidente errore materiale dato che non si è tenuto conto delle agevolazioni delle sospensioni e delle proroghe previste dalle norme approvate dopo il sisma del 1990 (legge 341 del 1995 e successive modifiche);

nonostante l'evidenza del fatto che questi disagi derivino da errori materiali degli uffici competenti, il contribuente è ora chiamato a sostenere spese notevoli per dimostrare di avere diritto al differimento e alle agevolazioni previste -;

se non ritenga, anche per non accreditare l'idea di un fisco lontano, estraneo e persecutore, di annullare d'ufficio le cartelle emesse in modo da sospendere ogni onere a carico dei contribuenti che devono notificare agli uffici competenti di essere in regola con le norme vigenti. (4-15789)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Valstrona (Verbania) ha rivolto un appello al Capo dello Stato nel

quale ha messo in evidenza le condizioni di estrema precarietà e, conseguentemente, di pericolosità di alcune strade della zona, fra cui, in particolare, la « strada della Valle »;

numerosi incidenti, spesso mortali, (di recente tre giovani hanno perso la vita in due differenti sinistri) sono da attribuirsi alle condizioni delle strade e della segnaletica;

gli enti proprietari delle strade, fra cui la provincia, non hanno sufficiente disponibilità di fondi per migliorare la sicurezza di tali strade;

tale problema, proposto già in passato ed in diverse circostanze dagli amministratori locali, è stato rappresentato anche al Capo dello Stato in occasione di una visita a Valstrona di due anni fa avvenuta due anni fa -;

quali interventi siano allo studio per risolvere i problemi legati alla sicurezza delle strade statali della provincia di Novara;

quali azioni ed interventi economici siano previsti per la soluzione dei problemi della sicurezza della circolazione stradale e per rispondere ai reiterati appelli degli amministratori locali di Valstrona. (4-15790)

TARADASH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (cosiddetto « pacchetto Treu ») ha stabilito che aziende e studi professionali di piccole e medie dimensioni, che hanno fatto domanda entro il 27 ottobre potessero reclutare giovani « borsisti » da impiegare per un periodo limitato, compreso tra i 10 e i 12 mesi, e da stipendiare con denaro pubblico, fornito dallo Stato attraverso il Fondo per l'occupazione;

le borse di lavoro sono riservate ai giovani dell'Italia meridionale (con l'ag-

giunta di Massa Carrara e del Lazio, tranne la provincia di Rieti), di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione e iscritti (alla data del 31 ottobre 1997) da oltre trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento;

ai « borsisti » è richiesto un impegno di 20 ore settimanali, per non più di 8 ore giornaliere, per un compenso di 800 mila lire mensili, fornito direttamente dall'Inps;

il Governo spera di trasformare i lavori temporanei così creati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo sgravi contributivi alle imprese che procederanno alle assunzioni;

a dicembre l'Inps ha comunicato alla maggior parte delle imprese, che avevano presentato domanda, l'ammissione o la mancata ammissione alle borse, il numero delle borse ottenuto (massimo 10 per ognuna), e la divisione delle borse tra giovani diplomati e non diplomati;

la scelta delle imprese è avvenuta in base ad una ripartizione provinciale della somma stanziata;

dal ricevimento della comunicazione le aziende hanno avuto trenta giorni di tempo per attivare le borse scegliendo autonomamente i giovani da assumere;

gli aspiranti borsisti dovevano proporsi individualmente alle imprese;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare del 10 settembre 1997 n. 119/97-4378/05.00/2, ha ricordato che « i giovani inoccupati da inserire nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro devono risiedere nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 280/97 »;

l'Inps ha ristretto ulteriormente l'ambito di applicazione delle borse di lavoro con il messaggio n. 04978 del 20 gennaio 1998 (peraltro intervenuto a soli dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle pratiche da parte delle imprese, e per di più pubblicato su *Il Sole-24 Ore* solo il 28 gennaio, a ridosso della scadenza stessa), in cui si precisa che

le borse saranno legittimamente attivate soltanto se gli aspiranti borsisti sono iscritti ad una sezione circoscrizionale per l'impiego della stessa provincia per la quale l'impresa è stata ammessa all'attivazione della borsa di lavoro;

il Governo, con decreto legge n. 4/98, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1998, ha previsto un incentivo in denaro di ottocento mila lire al mese per 12 mesi a favore dei giovani tra i 19 e i 32 anni che si sposteranno dal Sud al Nord per trovare un posto di lavoro nell'ambito dei cosiddetti Pip - piani di inserimento professionale, in aggiunta alle seicento mila lire di stipendio per 20 ore settimanali, e ciò per coprire le spese di vitto e alloggio e favorire così la mobilità dal Sud al Nord di circa 5 mila giovani -;

se non ritenga paradossale che lo Stato sostenga un disoccupato che si trasferisce, per esempio, da Messina a Rovigo (con il decreto-legge n. 4/98), ma impedisca ad un altro di spostarsi da Bari a Lecce (in base al messaggio Inps n. 04978 del 20 gennaio 1998);

quali saranno le conseguenze per coloro che già hanno inoltrato domanda, senza tener conto della « clausola di flessibilità » inventata dall'Inps: se dovranno rinunciare al lavoro loro promesso e se le imprese perderanno il loro borsista;

se ritenga legittima la clausola restrittiva introdotta dall'Inps a modifica della circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale. (4-15791)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'ingegnere Paolo Betti, dirigente della società Ferrovie dello Stato Spa-Asa materiale rotabile e trazione, ha assunto una iniziativa disciplinare nei confronti del dipendente Dante De Angelis a causa delle opinioni manifestate dallo stesso — quale membro del locale comitato pendolari in merito ai gravi in-

cidenti verificatisi sulla linea Roma-Velletri nei giorni 7, 9 e 22 novembre 1997 e sui continui disservizi e disagi sofferti dai pendolari — durante la trasmissione « Cara Giovanna » in onda su Rai 1 il 15 gennaio 1998;

tali incidenti, avvenuti a seguito di smottamenti e frane che hanno investito la sede ferroviaria, hanno tra l'altro causato il deragliamento del treno pendolari, il ferimento di due persone, uno dei macchinisti ed un viaggiatore, e l'interruzione del traffico ferroviario per molti giorni;

le azioni disciplinari nei confronti di un dipendente impegnato anche nel campo sociale a difesa del servizio ferroviario pubblico, della sua sicurezza e degli interessi dell'utenza, si configurano come dei veri atti intimidatori lesivi dei diritti fondamentali alla libertà di opinione e non trovano giustificazione alcuna nella normativa vigente;

in particolare, le dichiarazioni rilasciate dal suddetto dipendente, oltre ad essere verificate e documentate, vertono su tematiche portate quotidianamente all'attenzione dell'opinione pubblica dai mezzi di informazione e sono state rilasciate nell'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto alla libertà di pensiero e di opinione ed il diritto alla libera associazione;

le finalità del comitato di cui il dipendente è promotore e membro attivo, inoltre, sono perfettamente coincidenti con gli interessi reali e le finalità dichiarate della società Ferrovie dello Stato sia in merito alla difesa del trasporto su rotaia e la sua sicurezza sia all'acquisizione di ulteriori quote di utenza ed appare quindi del tutto strumentale ed arbitrario il richiamo ad un potenziale danno agli interessi della società; interessi che in ogni caso non sono tutelati dalla Costituzione;

l'iniziativa disciplinare contro un membro del comitato pendolari assume inoltre l'aspetto di un tentativo di ostacolare e censurare surrettiziamente la libertà di associazione e di partecipazione dei

cittadini e degli utenti pendolari in difesa dei servizi pubblici e della loro corretta gestione;

proprio in questi giorni sono state adottate analoghe azioni disciplinari nei confronti di altri dipendenti che hanno manifestato pubblicamente opinioni critiche anche in qualità di dirigenti sindacali;

queste inaccettabili iniziative disciplinari, dai toni repressivi ed antidemocratici, si inseriscono in un momento delicatissimo per la vita della società, e non agevolano il ristabilimento del clima di serenità e di fiducia necessario al buon andamento di qualsiasi organizzazione —:

se l'atteggiamento repressivo ed autoritario adottato dalle Ferrovie dello Stato sia il frutto di disposizioni e/o direttive del Ministro interrogato, oppure frutto di autonome decisioni da parte dei singoli dirigenti;

se al contrario non ritenga lesivo delle libertà fondamentali della persona l'atteggiamento, antidemocratico ed illegittimo tenuto dal funzionario in questione, e se non ritenga opportuno intervenire direttamente per censurare esplicitamente il comportamento;

se non ritenga di particolare gravità che venga messo in discussione dall'azienda Ferrovie dello Stato anche il diritto di parola dei propri dipendenti — al punto di minacciarli con pesanti sanzioni — per costringerli al silenzio finanche sui temi della sicurezza dell'esercizio ferroviario;

se non ritenga di particolare gravità, inoltre, il tentativo anche indiretto della società Ferrovie dello Stato Spa di ostacolare la libertà di associazione e di critica delle associazioni di utenti sorte sul territorio a difesa del trasporto pubblico su rotaia;

se non ritenga urgente richiamare i massimi responsabili dell'azienda a comportamenti più democratici e rispettosi

delle libertà fondamentali riconosciute dalla Repubblica ed alla base della convivenza democratica;

quali iniziative intenda infine assumere affinché non si ripetano fatti di tale gravità. (4-15792)

SCALIA e GALLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi alcuni dirigenti dell'Ente ferroviario dello Stato Spa hanno assunto discutibili iniziative disciplinari nei confronti di dipendenti con la qualifica di macchinista in violazione delle norme contrattuali e delle libertà sindacali che si configurano come un gravissimo attacco ai diritti dei lavoratori, ed in particolare:

nei confronti del macchinista Bruno Salustri, dirigente nazionale del Comu, colpevole di aver rilasciato dichiarazioni al settimanale *l'Espresso* del 30 dicembre 1997 sul cattivo funzionamento del treno Etr 500, è stata emessa una contestazione tesa ad impedire e sanzionare la libertà del Salustri in relazione ai livelli di efficienza e di affidabilità del materiale in questione. La contestazione è stata emessa a seguito di una precisa sollecitazione promossa, in tal senso, dal Consorzio Trevi con lettera inviata alle ferrovie dello Stato Spa, nella quale il medesimo Consorzio afferma di ritenere tali dichiarazioni « lesive per il Consorzio e per il treno »;

nei confronti del macchinista Giorgio Paoli, coinvolto in un inconveniente di esercizio il giorno 18 febbraio 1998, consistente nel tamponamento del treno 2344 in partenza dalla stazione di Roma Termini per Pisa, è stata emessa, nella stessa giornata una contestazione nella quale si prefigura la volontà da parte delle ferrovie dello Stato Spa di pervenire alla risoluzione del rapporto di lavoro prima ancora di ogni accertamento tecnico circa la dinamica dell'incidente e senza osservanza delle procedure disciplinari previste dalla legge n. 300 del 1970 e dallo stesso Contratto collettivo nazionale di categoria, il

quale, comunque esclude una misura disciplinare di tale gravità anche laddove venisse riscontrata una responsabilità dello stesso macchinista;

nei confronti del macchinista Dante De Angelis è stata emessa una contestazione per aver rilasciato durante la trasmissione « Cara Giovanna », in onda su Rai Uno il 15 gennaio 1998, alcune dichiarazioni, quale membro del comitato pendolari della linea Velletri-Roma, sulle cause delle ripetute frane che hanno interessato quel tratto di rete ferroviaria nel mese di novembre 1997, causando: il deragliamento del treno pendolari, il ferimento di due persone e l'interruzione del traffico ferroviario per molti giorni;

l'adozione di questi provvedimenti, che si configurano come veri atti intimidatori lesivi dei diritti fondamentali costituzionali della persona, non trova giustificazione alcuna;

in particolare, le dichiarazioni rilasciate ai mezzi d'informazione vertono su tematiche portate quotidianamente all'attenzione dell'opinione pubblica dalla cronaca;

le su esposte iniziative disciplinari si inseriscono in un momento delicatissimo della vita dell'azienda ferrovie dello Stato Spa schiacciata dagli scandali ed impegnata in un irrisolto contenzioso contrattuale con la categoria —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito a quanto esposto in premessa, e se non ritenga di censurare tali provvedimenti gravemente lesivi delle libertà costituzionali della persona e delle libertà sindacali;

se tali provvedimenti adottati dall'azienda ferrovie dello Stato Spa, in tali contingenze, siano il frutto di disposizioni o direttive del Ministro interrogato, oppure frutto di autonome decisioni da parte di singoli dirigenti della medesima azienda;

nel caso tali provvedimenti debbano ascrivere all'autonoma iniziativa dei singoli dirigenti se non ritenga urgente richia-

mare l'azienda a relazioni industriali più corrette, improntate al rispetto del dettato costituzionale, della normativa vigente delle libertà sindacali, e della dignità e dei diritti dei cittadini lavoratori;

quali iniziative o provvedimenti intenda infine adottare affinché eventi di tale gravità non abbiano a ripetersi. (4-15793)

MESSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto protocollo 7240 del 14 febbraio 1998 il provveditore agli studi di Roma ha soppresso l'Ipsia « Panfilo Castaldi » di Roma sul presupposto che si tratterebbe di scuola sotto dimensionata rispetto ai parametri di cui all'articolo 4, comma 1 e articolo 8, commi 3 e 4 del decreto interministeriale 176/97;

tale soppressione sarebbe stata disposta anche sulla base delle proposte formulate dal distretto scolastico competente;

a seguito di tale soppressione personale e docenti dell'Istituto in questione sono stati aggregati all'istituto professionale « A. Diaz »;

l'Ipsia « P. Castaldi » non è sezione distaccata di scuola secondaria di 2° grado della provincia di Roma, bensì istituto a statuto autonomo;

l'Ipsia « P. Castaldi » è l'unico istituto a livello statale in tutta la regione Lazio a vantare la maturità di tecnico per le arti grafiche;

l'Ipsia « P. Castaldi » non ha avuto alcuna indicazione di soppressione da parte del distretto scolastico competente;

l'Ipsia « P. Castaldi » ha due sedi nelle zone considerate più svantaggiate dal punto di vista socio economico ed ambientale della città di Roma (Tiburtino e Torre Spaccata);

l'Ipsia « P. Castaldi » ha ottenuto nell'ultimo quinquennio finanziamenti per oltre 1 miliardo da parte del Ministero

nonché un recente finanziamento di 400 milioni (fondi Cee) da parte della regione Lazio;

l'Ipsia « P. Castaldi » è attivamente inserito nel progetto Filiera, Polo Musis del provveditorato agli studi contro l'abbandono scolastico in quanto scuola in zona disagiata;

entrambe le sedi dell'Ipsia « P. Castaldi » non si trovano in vicinanza dell'istituto Diaz al quale l'Ipsia è stato aggregato —:

i motivi per i quali sia stata disposta tale soppressione;

se non ritenga di intervenire al fine di porre rimedio ad una situazione che appare ingiusta oltre che estremamente dannosa per i docenti e gli studenti dell'istituto. (4-15794)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione svolta nella seduta del 9 ottobre 1996, si chiedeva « se non ritenesse il Ministro interrogato di avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quei magistrati che dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi od omissioni, in relazione alle anomalie processuali riguardanti i procedimenti penali:

a) n. 1445 del 1992 R.g. vecchio codice, pendente presso la Corte d'appello di Roma, II sezione penale, a carico di D'Ottavi Paolo e Cera Pietro »;

b) n. 75 del 1992 di R.g. del tribunale penale di Frosinone, a carico di D'Ottavi Paolo ed altri;

nella interrogazione suddetta si lamentava, in particolare, l'anomala serie di rinvii delle udienze ed un irragionevole ritardo nella fissazione delle stesse e si paventava il conseguente pericolo concreto di prescrizione dei reati contestati agli imputati, con danno per l'immagine e per

le risorse finanziarie della giustizia, attesa anche la gravità dei reati ascritti agli imputati ed il fatto che l'imputato D'Ottavi Paolo si è pubblicamente vantato, in un'intervista rilasciata ai principali quotidiani nazionali (*La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero*) nonché agli organi dell'informazione radio televisiva, di aver dovuto subire centoventi procedimenti penali senza mai essere stato condannato: questo con evidente dilleggio per l'immagine della giustizia;

pur troppo, e nonostante le rassicurazioni in contrario fornite dal Ministro interrogato, si è verificato quanto lamentato a suo tempo dagli attuali interroganti, posto che nel processo penale di secondo grado n. 1445 del 1992 R.g. della Corte d'appello di Roma, II sezione penale, con sentenza del 3 febbraio 1998 è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, già condannati in primo grado per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale alle pene, rispettivamente, il D'Ottavi di anni quattro di reclusione e di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici e il Cera di anni tre e mesi sei di reclusione e di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici, « per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione, con la sola conferma della falsità dei documenti come accertata nel giudizio di primo grado;

anche nel processo penale di primo grado n. 75 del 1992 di R.g., pendente dinanzi al tribunale di Frosinone, durato ben nove anni e costellato di strani e anomali rinvii e ritardi, il Collegio giudicante ha dovuto dichiarare non doversi procedere a carico degli imputati per intervenuta prescrizione del contestato reato di cui all'articolo 323 del codice penale, oltre che dei minori reati edilizi e ambientali;

i fatti narrati, più volte oggetto nel passato di interrogazioni parlamentari, evidenziano negligenze, omissioni e disfunzioni varie degli uffici che a diverso titolo si sono occupati dei procedimenti penali in questione tanto da rendere possibile

l'estinzione dei gravi reati contestati ai pubblici ufficiali imputati, con danno grave per la credibilità della giustizia e per l'era-rio —:

se non ritenga il Ministro interrogato di avviare indagini ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze riferite e, all'esito di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quanti, sia magistrati sia dipendenti amministrativi, si siano resi responsabili di manchevolezze, ritardi od omissioni nei procedimenti penali sopraindicati. (4-15795)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la società Metropolis nasce ed opera per gestire il patrimonio immobiliare dell'Ente ferrovie dello Stato ed in particolare ha il compito di seguire le seguenti linee principali di prodotto:

- a) gestione tecnica e commerciale degli immobili strumentali e non;
- b) dismissioni di alloggi e altri beni;
- c) valorizzazioni di porzioni di patrimonio immobiliare;
- d) manutenzioni ordinarie, straordinarie e servizi al patrimonio immobiliare non strumentale;
- e) assunzione della responsabilità economica e gestionale di alcune stazioni;
- f) servizi per incrementare le possibilità di reddito degli immobili strumentali, in *service* per le strutture delle ferrovie dello Stato assegnatarie di beni;
- g) servizi globali a terzi proprietari di grandi patrimoni;

i rapporti tra ferrovie dello Stato Spa e Metropolis Spa anche nel rispetto della direttiva comunitaria 440 hanno le seguenti caratteristiche:

- a) rapporti tra azionista e controllata, nel cui ambito vanno ricondotte le funzioni tipiche della *holding* di parteci-

pazioni azionarie relative agli aspetti di indirizzo e di controllo strategico di Metropolis e, attraverso questa, delle società dalla stessa partecipate;

b) rapporti tra singole strutture delle ferrovie dello Stato, in quanto proprietarie o assegnatarie di beni patrimoniali, e Metropolis, in quanto soggetto deputato alla gestione e/o manutenzione degli stessi. La parte relativa ai rapporti economici e prestazionali tra ferrovie dello Stato Spa e Metropolis Spa sono regolati da appositi contratti riguardanti le specifiche materie;

sembra che negli ultimi mesi sia in atto un'inversione di tendenza che riporta parte delle attività cedute precedentemente a Metropolis sotto la gestione delle ferrovie dello Stato creando un « buco » negli introiti previsti —:

quale sia il futuro di Metropolis, vista l'operazione in atto e come si intenda riorganizzare la forza lavoro che da tale operazione risulterà in esubero;

a quale finalità economica siano destinate le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio di Metropolis.

(4-15796)

FABRIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa e confermate da ambienti della questura di Vicenza, tre clandestini albanesi, dopo aver rapito una ragazzina quattordicenne, hanno tranquillamente percorso la tratta Lecce-Vicenza in treno;

sono scesi in albergo del centro storico della città e adoperando passaporti « maldestramente » contraffatti hanno spacciato per maggiorenni quella povera figliola, e con violenze e percosse l'hanno costretta a prostituirsi —:

come sia possibile che tre persone, di cui uno schedato dalla polizia come clandestino, pregiudicato per reati inerenti allo sfruttamento e al favoreggiamento della

prostituzione, riescano a trascinare per tutta l'Italia in treno una ragazzina rapita senza destare alcun sospetto nella sorveglianza dei treni;

che cosa intenda fare per migliorare la sorveglianza nei treni, almeno in quelle direttrici percorse notoriamente da questo squallido traffico per tentare di intercettarlo;

che cosa intenda fare per aumentare la sorveglianza sulle strutture ricettive delle città meta di questi traffici. (4-15797)

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la lingua inglese è quella maggiormente diffusa nel mondo occidentale e quella senz'altro più usata nel mondo dell'informazione, nel mondo della cultura e in quello universitario;

esistono dei trattati internazionali che stabiliscono che ogni paese aderente sostenga l'insegnamento di lingue che pure hanno minore diffusione come per esempio il francese;

la maggior parte degli allievi delle scuole medie inferiori, spinti da queste considerazioni, preferisce seguire i corsi di lingua inglese —:

per questo motivo le scuole sono costrette a ricorrere al sorteggio per formare classi di allievi che, di fatto, si vedono imposta la scelta di seguire corsi di lingua francese o, in taluni casi, all'istituzione di un doppio corso di lingue (francese - inglese) con un maggior carico di lavoro per gli studenti e maggiori oneri per lo Stato;

a questa scelta le scuole sono portate anche per motivi sindacali, allo scopo di tutelare gli insegnanti di lingua francese;

molti di questi insegnanti hanno però conseguito l'abilitazione all'insegnamento anche per la lingua inglese —:

se intenda proporre soluzioni a questo problema, consentendo l'istituzione di corsi di inglese sostitutivi dei corsi di fran-

cese, assegnando l'incarico a docenti con la doppia abilitazione, anche in quelle scuole dove così verrebbero meno i corsi di lingua francese. (4-15798)

**Trasformazione di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Guerra e Pezzoni n. 5-00167 del 3 luglio 1996 in interrogazione a risposta orale n. 3-01994;

interrogazione a risposta in Commissione Aracu n. 5-01308 del 19 dicembre 1996 in interrogazione a risposta orale n. 3-01996;

interrogazione a risposta scritta De Cesaris n. 4-12609 del 22 settembre 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-01998.